



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2207/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2602/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Loredana Germanò - Componente
Accursio Gallo - Componente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Federico Salinari - Componente
Gino Scaccia - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Giuseppe Lepore - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 8 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2602/TFNSVE/2025-2026, 2602 - Ricorso proposto dalla società U.S. TOLENTINO 1919 SSDARL (matricola 937908) contro la società SSDARL ELPIDIENSE CASCINARE (matricola 917251) avverso il mancato pagamento del Premio di Formazione Tecnica relativo ai calciatori BATTISTINI EMANUELE (matricola 2053390), DOMENICUCCI LUCA (matricola 4986569) e MARCANTONI FEDERICO (matricola 5489044)

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Battistini Emanuele (Matricola 2053390), Domenicucci Luca (Matricola 4986569), Marcantoni Federico (Matricola 5489044).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

I premi sono stati quantificati negli importi rispettivamente per Battistini Emanuele (Matricola 2053390) nella misura di euro



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

162,00 (centosessantadue/00), Domenicucci Luca (Matricola 4986569) nella misura di euro 127,00 (centoventisette/00), Marcantoni Federico (Matricola 5489044) nella misura di euro 80,00 (ottanta/00), per un importo complessivo pari ad Euro 369,00 (trecentosessantanove/00), come da citate attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società SSDARL ELPIDIENSE CASCINARE (917251) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori Battistini Emanuele (Matricola 2053390) nella misura di euro 162,00 (centosessantadue/00), Domenicucci Luca (Matricola 4986569) nella misura di euro 127,00 (centoventisette/00), Marcantoni Federico (Matricola 5489044) nella misura di euro 80,00 (ottanta/00), per un importo complessivo pari ad Euro 369,00 (trecentosessantanove/00), in favore della società U.S. TOLENTINO 1919 SSDARL (937908).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai